



*Comune di Loano*  
*Provincia di Savona*

**SPECIFICAZIONE ATTUATIVA DEL PUNTO 8 E 8.1 DEL VIGENTE PIANO  
COMMERCIALE RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI  
CENTRI STORICI E PRONTUARIO DELLE SANZIONI APPLICABILI IN ESECUZIONE  
DEL CONTENUTO DI DETTO PIANO**

**APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 45 DEL 30.11.2023**

**SPECIFICAZIONE ATTUATIVA DEL PUNTO 8 E 8.1 DEL VIGENTE PIANO  
COMMERCIALE RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI  
CENTRI STORICI E PRONTUARIO DELLE SANZIONI APPLICABILI IN ESECUZIONE  
DEL CONTENUTO DI DETTO PIANO**

PARTE A

**PREMESSA**

Con deliberazione del C.C. n. 8 del 14/03/2023 è stato approvato il piano commerciale di cui all'art. 5 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1, all'interno del quale, in esecuzione dell'art. 26 della stessa L.R., sono state sottoposte a tutela le zone riconducibili al "centro storico" (definite A, BA e AR nell'ambito del vigente PRG) presenti sul territorio mediante l'individuazione di tipologie merceologiche il cui insediamento è vietato.

Art. 1

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente regolamento disciplina in modo più puntuale ed articolato le tipologie e le merceologie delle attività commerciali di cui si è inibito l'effetto delle SCIA nelle aree individuate come "storiche" dal punto 8 e 8.1 del vigente piano commerciale

Art. 2

**AREE SOGGETTE A TUTELA**

2.1 Le porzioni di territorio assoggettate al presente regolamento risultano definite dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Piano del Commercio.

2.2 Se un'attività commerciale, ricade anche solo parzialmente in zona tutelata si applica la norma della zona tutelata, a prescindere dalla zona in cui è collocato l'ingresso all'attività. Risultano escluse dalla tutela le attività commerciali, ricadenti integralmente in una zona non tutelata anche se il fabbricato su cui insistono è posto in aderenza ad un immobile sito in zona tutelata.

Art. 3

**SPECIFICAZIONE ALLE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO  
È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO**

3.1 Si forniscono le seguenti specificazioni alle merceologie definite al punto 8.1 "centro storico", il cui insediamento è vietato:

- Merci speciali come definite al punto 18 del vigente piano commerciale, con l'eccezione di quelle che, per la loro ridotta dimensione, sono di facile ed immediato ritiro da parte della clientela;
- Commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione (c.d. Bazar). Costituisce "bazar" una attività commerciale in cui venga posta in vendita merce appartenente a più di una delle seguenti categorie (quindi se poste in vendita singolarmente risultano ammissibili):
  1. Calzature, abbigliamento ed accessori;
  2. Borse, valige ed affini in pelle e materiale vario;
  3. Cartoleria e giocattoli ed articoli da regalo;
  4. Libreria, cartoleria e prodotti d'ufficio;
  5. Prodotti di profumeria in genere (profumi, make up, ecc...);

6. Casalinghi (pentolame vario, piatti, bicchieri, tazze, posateria ed elettrodomestici per la casa di piccole e grandi dimensioni, telefonia e relativi accessori);
  7. Articoli e complementi di arredo per la casa (vasellame vario, tappeti, lampade, ecc...);
  8. Vendita di oggetti non preziosi (bigiotteria, prodotti in acciaio ed in metallo in generale) N.B. la vendita di tale categoria merceologica è compatibile con la vendita di oggetti preziosi (questi assoggettati ad autorizzazione della Questura);
  9. Tabelle speciali per articoli di tabaccheria;
  10. Ferramenta;
  11. Piante e fiori recisi ed in vaso;
  12. Punto esclusivo per la vendita della stampa quotidiana e periodica in aggiunta ad una sola delle categorie sopra indicate, nel limite di cui all'art. 66 della L.R. 1/2007;
- Artigianato alimentare etnico (con produzioni non facenti parte delle tradizioni gastronomiche tipicamente italiane)

3.2 Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze presentate afferenti la zona 1 devono riportare nel campo note la categoria merceologica che si intende porre in vendita.

3.3 Le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze che attengono allo svolgimento, sotto qualsiasi forma, dell'attività di vendita delle categorie merceologiche elencate al punto 8.1 commi 6 e 7 del piano del commercio sono considerate irricevibili ed assimilabili a quelle prive di titolo abilitativo; in conseguenza le medesime non producono effetti relativamente all'esercizio dell'attività e comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle specifiche norme di settore, con conseguente chiusura immediata dell'attività.

#### Art. 4

### **DECORO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE UNITA' IMMOBILIARI**

4.1 Le attività produttive operanti nel territorio oggetto del presente regolamento devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le saracinesche, le cancellate e gli infissi delle vetrine devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica a evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono. L'eventuale spazio compreso tra la vetrina e la saracinesca, anche in periodi di prolungata chiusura, deve essere mantenuto costantemente sgombero da qualsiasi tipo di rifiuto o materiale depositato;
- b) è vietata l'esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell'attività produttiva, nonché sugli stipiti e davanti alle vetrine prospicienti il suolo pubblico;
- c) è vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, vetrofanie e simili, fatta eccezione per il nome dell'insegna, le comunicazioni relative a saldi, vendite promozionali, liquidazioni e simili, di trasferimento dell'attività produttiva in altro luogo e di offerta in locazione/vendita dell'unità immobiliare;
- d) è vietato l'utilizzo delle vetrine come luogo di stoccaggio delle merci;
- e) è vietato promuovere il consumo di alcol anche in ragione del generale divieto di vendita di prodotti alcolici ai minori;
- f) all'esterno dell'attività è vietata la promozione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, di sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

4.2 I proprietari delle unità immobiliari sede di attività produttive cessate, temporaneamente sfitte, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande;
- b) oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;
- c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

#### Art. 5

### **ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE**

5.1 Le attività produttive all'interno della zona 1, attive ed esistenti alla data di approvazione del piano del commercio, non sono soggette all'applicazione dell'art. 3.1 del presente regolamento.

5.2 Nelle attività produttive esistenti ed in quelle oggetto di subingresso all'interno della zona 1 è vietato porre in vendita, a qualunque titolo, anche per nuova introduzione, per modifica qualitativa o quantitativa della tipologia merceologica, per implementazione o per trasferimento da altra zona, le categorie merceologiche individuate nell'art. 8.1 commi 6) e 7) del piano del commercio.

5.3 Alle attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale esclusivamente dedicato presenti all'interno della zona 1 è fatto obbligo, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di eliminare dall'offerta pubblica la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

5.4 Le attività produttive esistenti e attive all'interno della zona 1, nonché i proprietari delle unità immobiliari sede di quelle cessate e temporaneamente sfitte, devono adeguarsi alle condizioni prescritte all'art. 4 entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 6

### **SANZIONI**

6.1 Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione del divieto di apertura di esercizi riguardanti le tipologie di cui all'art. 3 del presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Commercio, in quanto applicabili.

6.2 L'apertura o il successivo svolgimento di una attività produttiva diversa da quella assentita determina la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio, nonché l'impossibilità da parte del soggetto trasgressore di ottenere il rilascio di nuovo provvedimento abilitativo o di presentare SCIA per avvio di nuova attività nell'ambito delle aree individuate all'art. 2 comma 1 per il periodo di un anno dalla notifica del provvedimento interdittivo.

## PARTE B

### **PRONTUARIO DELLE SANZIONI APPLICABILI AL PIANO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA**

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689 e dalla Legge Regionale 02/12/1982, n. 45 la violazione alle norme contenute nel Piano Commerciale vigente è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dai successivi commi

- l'esercizio dell'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio, sia di vicinato che di medie strutture, senza aver presentato regolare SCIA o senza essere in possesso di specifica autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000 nonché con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura immediata dell'esercizio (art. 141 c. 1 TUC);
- l'esercizio dell'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio, sia di vicinato che di medie strutture, in assenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 del TUC e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all'art. 13 del TUC è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000, nonché con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura immediata dell'esercizio (art. 141 c. 1 TUC);
- l'esercizio dell'attività di vendita su una superficie superiore ai limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (art. 141 c. 2 TUC);
- l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non compresi nel settore merceologico autorizzato, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie strutture, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (art. 141 c. 2 TUC);
- la mancata esposizione dei prezzi o l'esposizione dei prezzi in difformità da quanto previsto dall'art. 23 del vigente piano commerciale, sia da parte degli esercizi di vicinato che delle medie strutture, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (art. 144 del TUC);
- l'esposizione al pubblico degli orari di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio, sia di vicinato che di medie strutture, in difformità a quanto previsto dall'art. 28 del vigente piano commerciale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (art. 144 del TUC);
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del vigente piano commerciale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 30.000, nonché con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 30 gg. nel caso di reiterazione (consistente in due violazioni nell'arco dello stesso anno solare), anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 141 c. 2bis TUC);
- si configura la decadenza di una autorizzazione per media struttura di vendita qualora l'attività non sia iniziata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe concesse per comprovata necessità e su motivata istanza (art. 145 c. 1 lett. b) del TUC);

si configura la decadenza di una autorizzazione per media struttura di vendita qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità (art. 145 c. 1 lett. c del TUC);

la violazione di quanto contenuto nel punto 8.1 del vigente piano commerciale è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 ad € 300 (D.Lgs. 267/2020), nonché con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura immediata dell'attività per esercizio della medesima in assenza della prescritta SCIA (art. 141 T c. 1 TUC).